Comune di Strambinello (Torino)

Deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 25.07.2003 ad oggetto "Approvazione del Regolamento Edilizio ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.r. 8/7/1999 n. 19" – Modifiche.

Il Consiglio Comunale

(omissis)

delibera

1. di apportare al vigente regolamento le seguenti modifiche:
   - l'art. 2, comma 1 viene così modificato: "La nomina della commissione edilizia è facoltativa.
   - l'art. 2, comma 3 viene così modificato: " La Commissione è composta dal Responsabile del Settore Tecnico o da un tecnico comunale nominato dal Sindaco che la presiede, e da 6 componenti, nominati dal competente organo comunale. Con provvedimento del Sindaco, adottato ai sensi dell'art. 97 c. 4 lett. d) del D.lgs. n. 267/'00, la presidenza della Commissione Edilizia può essere affidata al Segretario Comunale.
   - l'art. 3, comma 1 viene così modificato: " La Commissione esprime parere preventivo, non vincolante, per:
     a) il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie e loro varianti, i progetti di opere pubbliche, il rilascio di concessioni cimiteriali per la realizzazione di tombe e monumenti funerari;
     b) l'assunzione di provvedimenti di annullamento o revoca degli atti di assenso già rilasciati.
2. l'art.16, comma 3 viene così modificato. " La distanza tra:
   a) filo di fabbricazione di una costruzione e il filo di fabbricazione di un'altra costruzione frontistante (D), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo ortogonale congiungente i due fili di fabbricazione;
   b) filo di fabbricazione di una costruzione e il confine della proprietà (Dc), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di proprietà antistante;
   c) filo di fabbricazione di una costruzione e una strada (Ds), è rappresentata dalla lunghezza del segmento minimo congiungente il filo di fabbricazione della costruzione e il confine di una strada o, in assenza di questo, il ciglio di una strada.".

(omissis)